

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **96/1963** (ECLI:IT:COST:1963:96)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **VERZI'**

Udienza Pubblica del **05/06/1963**; Decisione del **06/06/1963**

Deposito del **18/06/1963**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1878**

Atti decisi:

N. 96

ORDINANZA 6 GIUGNO 1963

Deposito in cancelleria: 18 giugno 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 167 del 22 giugno 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta nella seconda parte del

terzo comma dell'art. 21 del D.P.R.26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1962 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Salsiccia Pasquale e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 153 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1962.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Salsiccia Pasquale;

udita nell'udienza pubblica del 5 giugno 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Verzi.

Ritenuto in fatto:

Nel procedimento civile vertente fra Salsiccia Pasquale e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 30 giugno 1962, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nella seconda parte del terzo comma dell'art. 21 del D.P.R.26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Dall'ordinanza si rileva che il Salsiccia, il quale usufruisce di pensione per la vecchiaia ed ha già ottenuto un primo supplemento di pensione per i contributi versati dal 1952 al 1955, chiede un secondo supplemento per i contributi versati successivamente al 1956.

Avendo l'I.N.P.S. eccepito che il nuovo supplemento non è dovuto per il disposto del penultimo capoverso dell'art. 21 del D.P.R.26 aprile 1957, n. 818, il quale esclude che i contributi versati dopo la liquidazione del primo supplemento diano diritto ad ulteriore maggiorazione della pensione, il Salsiccia ha dedotto l'illegittimità costituzionale di detta norma.

Con l'ordinanza suindicata il Tribunale ha ritenuto non manifestamente infondata la questione in quanto con la impugnata norma sarebbero stati violati i limiti della delega legislativa concessa dall'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e, considerata la rilevanza della questione ai fini del giudizio in corso, ha ordinato la sospensione del medesimo e la trasmissione degli atti a questa Corte.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1962.

Nel presente giudizio, si è costituito soltanto il Salsiccia rappresentato e difeso dall'avv. Franco Agostini. Nelle deduzioni depositate in cancelleria, il Salsiccia adduce che, nell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, è costante la corrispettività fra premio pagato e prestazione corrisposta, e conseguentemente, al principio della utilizzazione di tutti i contributi versati, non poteva derogare il legislatore delegato ad emanare soltanto norme di attuazione o di coordinamento.

Considerato in diritto:

In pendenza del giudizio davanti alla Corte costituzionale è sopravvenuta la legge 12 agosto 1962, n. 1338, la quale stabilisce che "i contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del primo supplemento, trascorsi due anni da questo, danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi" (art. 4); che "con effetto dal 1 luglio 1962" è abrogato l'art. 21 del D.P.R.26 aprile 1957, n. 818 (art. 23); e che le nuove disposizioni "si applicano alle pensioni liquidate e da liquidare" (art. 26).

Occorre conseguentemente che il giudice del merito esamini se dette disposizioni siano applicabili al caso da decidere, e se quindi sussista tuttora la rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata con la ordinanza del 30 giugno 1962.

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER
- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.